

ORDINAMENTO DELLE ACQUE
dell' Acquedotto coop.
di Fié allo Sciliar

Art. 1

La fornitura dell'acqua tramite collegamenti alle rete viene gestita con i regolamenti contenuti nel presente ordinamento.

L'Acquedotto coop. di Fié allo Sciliar rifornisce le seguenti frazioni: Fié di Sotto, Fié di Sopra, Zann, S. Antonio e Peterbühel.

L' autorizzazione della fornitura dell' acqua potabile viene regolamentata da un accordo in cui il cliente dichiara di accettare interamente il contenuto dell' ordinamento dell' Acquedotto coop. di Fié.

Art. 2

La fornitura dell'acqua viene eseguita nella misura determinata dalla quantità disponibile, l' estensione del sistema delle condutture e la pressione presente in esse.

L'acqua fornita deve essere utilizzata solo per le voci previste dall' ordinamento e non può essere ceduta a terzi

Art. 3

1. Il diritto di allacciamento alle condutture dell'acqua potabile viene concesso solo al proprietario/a dell'edificio. Questo/a ha inoltre la possibilità di associarsi alla Cooperativa tramite richiesta scritta e versamento della relative quota. La domanda verrà visionata nella successive seduta del C.D. L'ammontare della quota societaria viene quantificato nell'ambito della seduta annuale dei soci (momentaneamente ammonta a Euro 2,58).
2. Nel caso di condominii o convivenze di più nuclei familiari viene concesso un solo contatore. I condominii non possono associarsi.
3. Anche le persone che non possiedono la residenza nel Comune di Fié allo Sciliar non si possono associare.
4. Per la concessione di collegamento alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata una domanda scritta e fermata una dichiarazione relative alla Legge sulla protezione dei dati. Inoltre sono da versare le spese di allacciamento descritte all'art.7.

Art. 4 – Concessione di allacciamento e accordo

L'allacciamento alla rete idrica non viene concesso per un periodo inferiore all'anno, con l'eccezione di allacciamenti provvisori, trattati all'art. 12 – punto 1.

L'accordo é valido ed entra in vigore il giorno dell'installazione del contatore tramite l'adetto della Cooperativa.

La disdetta dell'accordo o eventuali variazioni (p. es. casi di ereditá) devono avvenire per iscritto.

Se un allacciamento viene ceduto (es. ad un erede), questo con apposita richiesta può trascrivere a suo nome anche la quota societaria del defunto.

Senza domanda scritta non può avvenire il passaggio di proprietà dell'allacciamento.

Art. 5 – Utilizzo dell'acqua potabile

L'acqua potabile normalmente non può essere utilizzata per l'irrigazione, amenoché non si tratti di giardini privati. Le giardinerie devono erigere cisterne che possono essere riempite di acqua piovana. La data per il riempimento delle piscine deve essere precedentemente comunicata alla Cooperativa.

La Cooperativa ha il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua potabile per il periodo strettamente necessario all'esecuzione di lavori ai propri impianti. Il fornitore in questi casi non si assume nessuna responsabilità per danni causati al cliente dall'interruzione o la fornitura irregolare.

Nel caso di scarsa disponibilità di acqua a causa di mancanza di pioggia, freddo eccessivo o altro, il fornitore ha il diritto di diminuire o interrompere la fornitura. In questi casi il fornitore non è da ritenere responsabile. Se l'interruzione è prevedibile, i clienti verranno precedentemente informati.

Eventuali danni causati da terzi alla rete idrica ed i suoi impianti verranno messi in conto ai responsabili. In caso di danni imputabili a cause maggiori le spese di riparazione verranno sostenute dalla Cooperativa.

Art. 6

Collegamenti e allacciamenti – regole di possesso

Normalmente ad ogni edificio viene concesso un solo allacciamento dell'acqua potabile. Eventuali eccezioni verranno deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

Al cliente verranno messe in conto tutte le spese per la posa della condotta di derivazione dalla rete principale fino all'edificio privato, insieme alle apparecchiature necessarie delle quali si assume la responsabilità.

La cooperativa gestisce liberamente le attrezzature montate presso il cliente. Il cliente è ritenuto responsabile per eventuali danni causati alla parte sudetta di impianto. Tutti i danni eventualmente riscontrati dovranno essere comunicati alla cooperativa per iscritto.

Le apparecchiature (es. contatori) vengono posizionate all'interno di un pozzetto facilmente agibile. Se il cliente aveva posto un proprio pozzetto in un luogo non adatto, è suo dovere provvedere allo spostamento di esso in un luogo facilmente accessibile per i tecnici della cooperativa.

Gli impianti del cliente devono corrispondere alle norme legislative vigenti e ai regolamenti del fornitore. Il cliente si impegna ad installare a proprie spese un meccanismo di chiusura e un rubinetto di scarico a monte del contatore.

L'installazione dell'impianto privato dalla condotta principale alla casa deve essere eseguito da un'azienda specializzata, iscritta alla Camera di Commercio e collaudato a fine lavori. Quando il collaudo sarà eseguito con successo, la cooperativa provvederà al montaggio del contatore e all'allacciamento dell'impianto alla rete idrica. Il cliente non verrà risarcito per eventuali perdite di acqua dovute a lavori eseguiti non a regola d'arte o danni all'impianto privato.

Le condutture private devono sottostare ad una corretta manutenzione. Devono essere posate minimo a 1 m sotto la superficie e se necessario fornite di coperture di protezione.

Un eventuale regolatore di pressione o un impianto di decalcificazione possono essere installati tra il

contatore e la casa.

Art. 7 - Collegamento dei contatori

La cooperativa ha il diritto di stabilire il diametro delle tubature di allacciamento alla rete principale in base alle necessità. Il diametro del contatore deve corrispondere a quello delle tubature.

Particolari richieste del cliente, se possibile vengono prese in considerazione.

È possibile installare i seguenti contatori in base alle necessità:

Contatore 1 ¼ p.	noleggio	€ 20,00 / anno
Spese di installazione		€ 700,00
Contatore 1 p.	noleggio	€ 20,00 / anno
Spese di installazione		€ 600,00
Contatore ¾ p.	noleggio	€ 10,00 / anno
Spese di installazione		€ 500,00
Contatore ½ p.	noleggio	€ 10,00 / anno
Spese di installazione		€ 400,00

Le spese sopra indicate si riferiscono a casi standard. In caso di costi eccezionali e/o aggiuntivi il cliente ne verrà informato.

Art. 8 - Il contatore

I contatori rimangono proprietà della cooperativa, vengono da questa acquistati, montati e piombati. Per la sostituzione di un contatore a causa di vandalismo o mancata attenzione, ogni singolo caso verrà sottoposto al consiglio di amministrazione. Una sostituzione per normali motivi di usura verrà addebitata alla cooperativa.

Se a causa di ristrutturazioni, modifiche all'edificio o demolizione parziale o totale il contatore deve essere smontato, questo avviene sotto il controllo di un addetto della cooperativa e a spese del cliente. In questi casi il cliente ha il dovere di fare comunicazione in tempo alla cooperativa.

I nuovi contatori in questi casi non vengono più installati all'interno di edifici privati, ma in pozzetti comodamente raggiungibili previsti in precedenza per più di un cliente della stessa zona.

Art 9 - Installazione del contatore

La fornitura dell'acqua normalmente avviene con deflusso libero (pressione misurata sul contatore). Se questo non è sufficiente, montaggio e mantenimento di un impianto di pompaggio sono a spese del cliente.

Art. 10 controlli – responsabilità per danni

Interventi per un motivo legittimo normalmente non prevedono costi. In altri casi verrà addebitato un importo fisso di € 50,00 sulla prossima fattura. Questo vale anche per lavori straordinari al contatore, es. smontaggio nel periodo invernale per svuotamento delle tubature.

Art. 11 tariffe per il consumo dell'acqua

Le tariffe per l'acqua potabile vengono fissate nella riunione annuale dei soci in base al regolamento contenuto nello statuto con un import per metrocubo.

Il prezzo di *noleggio dei contatori* viene stabilito in base alla misura del contatore (art.7).

L'importo base annuo viene fissato dalla riunione generale dei soci e comporta al momento € 16,00 per contatore.

I costi di allacciamento vengono calcolati in base all' art.12 di questo ordinamento.

Art. 12 costi di allacciamento

Per nuovi allacciamenti é previsto il pagamento di una tariffa (vedi art. 7).

In caso di richieste per allacciamenti provvisori (soprattutto cantieri) la cooperativa si riserva il diritto di controllare necessità e possibilità dei singoli allacciamenti.

Allacciamenti provvisori sono normalmente limitati a 12 mesi.

Se il cantiere ha una necessità superiore, questa può essere concessa dal consiglio di amministrazione.

Tutti i costi derivanti dall' allacciamento provvisorio sono a carico del cliente.

Inoltre viene richiesta una cauzione di Euro 1.000,00 (mille). La cauzione verrà detratta dalla fattura finale. Se i costi dovessero rimanere sotto l'import della cauzione, la cooperativa provvederà alla restituzione della differenza al cliente.

Nei casi in cui un'attività viene data in gestione e l'acqua potabile viene fornita al gestore, la cooperativa ha il diritto di chiedere una cauzione. L'importo della cauzione viene calcolato separatamente per ogni attività in base al consumo medio annuo e viene restituito in detrazione all' ultima fattura.

Art. 13 lettura dei contatori

Le apparecchiature per la misurazione e tutti i materiali necessari vengono forniti esclusivamente dalla cooperativa.

Se il proprietario di un edificio vuole installare dei contatori privati, può farlo a proprie spese e rivolgendosi ad un'azienda specializzata.

Per la cooperativa non ne derivano doveri né di lettura separate, né di calcolo separato dei consumi.

Non rientrano in questo regolamento i contatori supplementari che vengono installati nelle stalle per la lettura delle acque nere. Questo tipo di contatore viene fornito dalla cooperativa a spese del cliente e può essere installato solo sotto la supervisione di un tecnico della cooperativa.

Il cliente ha il diritto di essere presente alla lettura del proprio contatore (la coop. non ha l'esplicito dovere di organizzare l'incontro). Inoltre il cliente ha il diritto di avere su richiesta informazioni sulla lettura del contatore.

La lettura dei contatori si effettua normalmente una volta l'anno. La cooperativa si sta impegnando a semplificare la procedura, installando nuovi contatori solo in pozzetti ben accessibili all'esterno di edifici privati.

Art. 14 problemi di lettura del contatore e sanzioni varie

Capitolo 1

Nel caso un contatore non segnali correttamente i consumi e se questo si ripete piú di una volta, la spesa dell'acqua consumata verrà calcolata con una media degli ultimi tre anni.

La cooperativa ha il diritto di provvedere in qualsiasi momento risulti necessario alla riparazione o sostituzione di un contatore.

Se il consumo anche in questo modo non può essere determinato in modo soddisfacente, verranno utilizzate le medie di consumo, fissate dall' amministrazione provinciale per persone e animali.

Capitolo 2

Se nel momento della lettura del contatore venisse constatato un consumo esagerato a causa di un guasto non rilevato alla condotta, il problema verrà sottoposto al consiglio di amministrazione, il quale deciderà per ogni singolo caso il procedimento e la distribuzione dei costi.

Art. 15 richiesta di controllo da parte del cliente

Se un cliente ritiene non corretti la lettura del contatore o il lavoro del personale della cooperativa, questa prevede su richiesta scritta i controlli necessari.

Se il cliente ha ragione, le relative spese verranno sostenute dalla cooperativa.

Se invece viene stabilito il perfetto funzionamento del contatore e un lavoro impeccabile da parte del personale della cooperativa, le spese per l' intervento di controllo dovranno essere sostenute dal cliente.

Art. 16 pagamento del canone dell'acqua – ritardi sul pagamento

L'incasso degli importi dovuti viene eseguito da personale specializzato della cooperativa.

Eventuali controversie o processi in corso non esonerano il cliente dal pagamento della fornitura dell'acqua.

Il conteggio per la fatturazione relative al consumo viene eseguito una volta l'anno.

Le fatture devono essere pagate a vista, massimo a 30 giorni dalla data della fattura.

Se una fattura non viene pagata, la cooperativa dopo il primo sollecito ha il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua. Rimane attiva la fornitura minima per le famiglie.

Le spese per il rialacciamento della fornitura sono a carico del cliente.

In casi eccezionali in cui il pagamento anche dopo i dovuti solleciti non avviene, la cooperativa ha il diritto di procedere per vie legali.

Art. 17 fontane

Le fontane presenti sul territorio comunale sono previste solo per bere sul posto o per abbeverare animali.

Qualsiasi allacciamento tramite tubatura é severamente vietato.

Il flusso dell'acqua può essere regolato solo dal personale incaricato dalla cooperative.

Eventuali diritti di privati sull'acqua devono essere valutati singolarmente.

Art. 18 idranti

L'utilizzo degli idranti dei vigili del fuoco per altri motivi è severamente vietato.

Gli idranti servono esclusivamente all'approvvigionamento dell'acqua in caso di incendio o altre catastrofi e per le relative esercitazioni.

L'utilizzo di un idrante può essere autorizzato solo dal comandante dei Vigili del Fuoco locali e aperture e chiusura devono avvenire in presenza del comandante o del responsabile delle risorse idriche.

Il Sindaco in alcuni casi può concedere delle eccezioni.

L'utilizzo dell'acqua degli idranti non comporta costi.

Art. 19 controlli e sanzioni

Punto 1

La cooperativa ha il diritto di eseguire dei controlli senza preavviso tramite un tecnico specializzato anche alla parte privata degli impianti dell'acqua potabile.

Punto 2

Il mancato rispetto del presente ordinamento dà il diritto alla cooperativa di interrompere la fornitura dell'acqua entro 10 giorni previa comunicazione scritta.

Punto 3

In casi di truffa o di allacciamenti non autorizzati alle condutture dell'acquedotto da parte di privati o aziende senza contatore, la cooperativa, a parte il procedimento per vie legali, può anche interrompere la fornitura senza preavviso.

Art. 20 sanzioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste nella legislazione sono previste sanzioni anche per quanto segue:

descrizioni
Allacciamento non autorizzato di una conduttura privata a quella principale.
Utilizzo senza autorizzazione degli idranti per motivi di irrigazione o altro
Rottura intenzionale di un contatore o una leva per la chiusura.
Danno non intenzionale al piombino senza comunicazione.
Danno intenzionale al piombino.
Danneggiamento intenzionale degli impianti dell'acquedotto coop. per vandalismo o incuria.
Utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione o per riempimento delle piscine in periodi non autorizzati.

La relativa sanzione verrà stabilita dal consiglio di amministrazioni per ogni singola infrazione.

Art. 21 protezione dei dati

Tutti i clienti dell' Acquedotto Coop, di Fié devono firmare la dichiarazione ai sensi dell' art. 13 della legge per la protezione dei dati n. 196/03, con la quale si acconsente alla elaborazione e la comunicazione a terzi dei dati personali.

I dati personali servono esclusivamente per attività amministrative e istituzionali e di contabilità e non vengono divulgate dall' Acquedotto Coop. di Fié per nessun altro motivo.

Art. 22

Per tutti i punti non contenuti nel presente ordinamento sono validi la legislazione civile e lo statuto vigente dell' Acquedotto coop. di Fié.